



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NUM. 61 DEL 30-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE IMU E COMPONENTE TARI.-

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CICCOLINI MARCO	P	FALASCONI VALERIO	P
LOMBARDELLI ALICE	P	BOSTRENGHI FILIPPO	A
BELLOCCHI LUCA	P	TALOZZI LEONARDO	P
LEONI FRANCESCO	P	GIACOMINI DAVIDE	P
TANNINO ANNALISA	P	TORCOLACCI PASQUALE	P
CIAFFONCINI IRENE	P	PAOLONI ELISABETTA	P
TACCHI DAVIDE	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor **CICCOLINI MARCO** in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Signor **BARTOLUCCI DOTT. ROMANO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

LEONI FRANCESCO
CIAFFONCINI IRENE
GIACOMINI DAVIDE

IL SINDACO propone di fare una discussione unica sui punti nn.6/7/8/9/10/11/12 e fare votazioni separate.

IL SINDACO .”Per quel che riguarda il Regolamento dall’1 Gennaio 2014 vige l’imposta I.U.C. e questa imposta si divide in tre ramificazioni (I.M.U./T.A.S.I./T.A.R.I.) . L’I.M.U. riguarda in sostanza le seconde case dovuta per il possesso di immobili, la T.A.S.I. è una tassa sui servizi indivisibili e la T.A.R.I. è la tassa sui rifiuti. . Quest’anno ci sarà pure la T.A.R.E.S. Nella seduta dell’ultimo consiglio abbiamo già approvato il regolamento sulla T.A.S.I. e le relative aliquote. L’altra parte riguarda la T.A.R.I. e l’ I.M.U. ed è invariata rispetto l’ anno scorso . Riguardo la T.A.R.I. la struttura è rimasta intatta . La tariffa è composta da quello che il comune spende per lo smaltimento e da un piano finanziario di Marche Multiservizi ed anche dal servizio di spazzamento. Il piano finanziario e lo spazzamento viene spalmato pari pari sulla tariffa. Quest’anno Marche Multiservizi ha presentato un piano finanziario al comune con un aumento e il comune ha preso atto senza approvarlo, quindi la tariffa sarà identica a quella dell’anno scorso. Non ci saranno variazioni dall’anno scorso tranne il fondo di accantonamento dei crediti per un importo di 32.000,00 € come fondo di riserva per mancate entrate.. A parte qualche piccola variazione la tariffa è uguale a quella dell’anno scorso. La tariffa viene fatta in base ai mq. e il numero componenti famiglia . Per le attività non abitative vengono adottati dei coefficienti e questi vengono determinati dal D.P.R. in base alla potenzialità che possono produrre. Sono coefficienti stabiliti dal Decreto 158/1999. L’anno scorso si è fatto un buon lavoro cercando di omogeneizzare i picchi nelle tariffe delle singole categorie commerciali, industriali e artigianali. Quest’anno questo Decreto ha avuto delle variazioni e queste sono presenti nel regolamento a pag.56 . Solo a queste variazioni sono state apportate delle riduzioni del 20 % sulle categorie 2,7 alberghi con ristorazione e 2,8 alberghi senza ristorazione e riduzioni del 20% nei confronti delle utenze non domestiche classificate nelle categorie 2.27 pescherie, pizza al taglio ecc. e queste sono state fatte perché i coefficienti sono cambiati dall’anno scorso e questo avrebbe portato a degli sbalzi elevati.

Per quello che riguarda l’aliquota I.R.P.E.F. questa rimane invariata rispetto al 2013 e quindi dello 0,8 .

Per quello che riguarda l’I.M.U. la situazione è che per le seconde case come l’anno scorso c’è il 10,6 per mille ,si applica l’aliquota ridotta dell’ 8,8 per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado . Non c’è differenza fra case sfitte e case affittate .Per quel che riguarda il gruppo C) e il gruppo D) che sono attività commerciali la tariffa è dello 0,76 % . C’è la tariffa massima del 10,6 per alcune categorie come le banche, gli impianti fotovoltaici ,gli ospedali. “

Interviene il Consigliere PAOLONI :” C’è una sostanziale invarianza nella T.A.R.I. rispetto lo scorso anno. Se si tiene presenti la previsione di bilancio sembrerebbe previsto circa un 7% di aumenti su 1.070.000,00 €. Il rapporto potrebbe essere questo. Poi 50.000,00 alla correzione ISTAT della tariffa . In sostanza ci troveremo con un aumento di circa il 6/7% di incremento rispetto la bolletta .”

IL SINDACO :”Abbiamo rifiutato il piano finanziario della Marche

Multiservizi”.

PAOLONI :” Pur avendo rifiutato l’adeguamento non sappiamo se questo poi all’improvviso ci potrà gravare. Chi presta il servizio, impone anche la tariffa. Il punto su cui attirare l’attenzione sono le aliquote I.M.U. rimodulate per l’introduzione della T.A.S.I. . Se è vero che la T.A.S.I. la pagheranno le case piccole con un sensibile impegno delle classi meno abbienti, è vero che la T.A.S.I. rispetto all’I.M.U. nelle case A2, che vanno sopra i 10 vani hanno un risparmio enorme. Alla fine il gettito diventa identico, anche se mi sembra iniquo ,ma non c’era il tempo ,ma è stata anche colpa mia che al tempo non ho suggerito delle soluzioni valide. Il problema più grande però, dato che vivo la realtà delle attività produttive ,si crea con l’introduzione della TASI e la riduzione dell’aliquota IMU ed è un problema enorme del quale a tutt’oggi il comune non ci ha detto né nel Regolamento, né a parole come intende risolverlo. Per esperienza sappiamo che i tributi comunali non sono compensabili, ma vanno soggetti a rimborso. Avendo pagato la rata del 30 giugno ,per un calcolo concreto , in questo momento tutte le nostre attività produttive si troveranno a credito nei confronti del Comune di Urbania che per ora non si sa come potrà essere recuperato se non attraverso una domanda di rimborso che va presentata all’amministrazione. A tutt’oggi i tributi comunali non sono compensabili con F24 .Sono compensabili solo i tributi statali. . In un momento di crisi come questo un fabbricato con una rendita catastale di 6.500 € rispetto al 2013 fra IMU e TASI spenderà 577 € in più. L’ironia è che ne dovrà anticiparne 866 perché matura un credito di 243 € che non è compensabile. Non è stato messo nella IUC, o nell’IMU come tale tributo. Questo si genera in tutti i fabbricati di tipo D perché passiamo dall’8,80 che avevamo al 30 di giugno al 7,60 di oggi che è solo tributo nei confronti dello Stato . Il totale fra la TASI e l’IMU non è più 8,80 ma diventa 10,10. Mi sembra un incremento di un punto e trenta sulle attività produttive che già si trovano molto in stallo e tutto ciò mi sembra inopportuno. Anche se so che in questo momento il comune non può scendere al di sotto di 7,60 perché questa è l’aliquota imposta.”

IL SINDACO :” Per il problema del pagamento questo è stato previsto nel Regolamento I.U.C. Illustrerà la questione il Responsabile ufficio finanziario dott. Ragnucci.”

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario dott. RAGNUCCI GIANFRANCO :” Tutti i versamenti fatti dove le imprese avranno fatto con due codici differenti con il 7,6 allo stato che noi non possiamo vedere e 1,2% che sarebbe il 50% di 0,6 saranno fatti al comune. Questi versamenti sono fatti come imposta non dovuta e noi li compenseremo come versati in più. La compensazione è ammessa.”

PAOLONI :” Operativamente si ha idea di cosa significa fare un’operazione del genere? La compensazione fra tributi è una cosa normale ma qui stiamo parlando di tutti i conteggi manuali . Sarebbe una stortura incredibile. Altri comuni hanno fatto delle tariffe con la TASI aumentando enormemente l’IMU in varianza di gettito. Molti hanno portato i fabbricati al 10.60 per non creare questo problema perché purtroppo non è gestibile. dal punto di vista tecnico. Due codici tributo, quello della TASI e il secondo

codice è diviso in due perché il 16 ottobre il credito IMU non è certo perché la delibera non sarà ancora pubblicata. Si può pensare a questo solo il 16 Dicembre . La seconda rata TASI potrebbe essere troppo bassa rispetto all'IMU . Credo che non si pagherà o si aspetterà che il comune faccia il conteggio ,oppure si pagherà per come è possibile pagare e il comune verrà inondato di richieste di rimborso. “

RAGNUCCI :”Sicuramente cercheremo di risolvere il problema tecnica nel miglior modo possibile. Si studierà una soluzione con il Tavolo delle Imprese. Quello del rimborso non è la soluzione migliore e quello che è stato fatto riconteggiarlo ai fini IMU. La via maestra da seguire è questa ,ma faremo in modo di confrontarci. E' indubbio che chi ha versato una somma non dovuta sarà sicuramente conteggiata come acconto IMU perché il creditore è sempre il Comune e a maggior ragione per le norme regolamentari approveremo una delibera transitoria per questa situazione . Massima disponibilità per risolvere il problema. Mi attiverò da subito affinché l'ufficio tributi possa trovare la situazione operativa più semplice per risolvere il problema. Faccio presente che il comune di Urbania ha spedito gli avvisi con il calcolo della TASI per le abitazioni principali. Questa è tutta volontà del comune . I possessori di abitazioni principali che dovessero fare dei versamenti errati ,c'è la volontà del comune quando andremo a controllare la posizione dei singoli ,di non applicare la sanzione per omesso pagamento. Dovremo far in modo di mandare le comunicazioni alle imprese e lo faremo in rapporto con gli studi commerciali e quindi massima disponibilità ,date le complicazioni di queste normative e risolveremo col buon senso la situazione transitoria che si è creata per pagare l'acconto della prima rata. “

Interviene il capogruppo TALOZZI : “ La premessa è d'obbligo e l'abbiamo fatta anche in sede di riunione dei capigruppo e di commissione bilancio. Abbiamo cercato di analizzare i dati forniti e le osservazioni che faremo sono figlie di un'esame necessariamente incompleto in quanto i documenti ci sono arrivati ieri mattina , sabato sera ed è chiaro che da parte nostra c'è stata una grande difficoltà nell'analizzare questi dati. Ieri sera ci siamo riuniti ed abbiamo cercato di valutare e alcuni dati che avevamo chiesto ci sono arrivati questa mattina. E' difficile leggere su 280 pagine le manovre operate sul bilancio rispetto al 2013. Non abbiamo difficoltà definire questo un deplorabile ritardo nel farci pervenire i documenti pur comprendendo le varie difficoltà .La mancanza di confronti, la mancanza di relazioni fra forze politiche perché ritenevamo importante portare consiglieri e nuovi ad affrontare questa esperienza per poter comprendere le scelte che sono state fatte. Di queste scelte fatte in questi mesi ne sento parlare in piazza . Ancora non sappiamo la scelta fatta per la sostituzione del coordinatore della casa di riposo, oppure la mancata conferma della figura dell'animatore della stessa. Ne sento parlare di queste problematiche in piazza e dopo il periodo feriale ci sarà un momento in cui ci sarà un confronto. Un bilancio come il nostro con la prospettiva di tagliare i servizi, dovrebbe essere masticato nelle commissioni almeno un paio di mesi. E' assurdo pensare che i documenti che arrivano in mattinata, alla sera possano essere approvati in consiglio comunale. Sull'addizionale IRPEF è concessa ai comuni la possibilità di applicare un'aliquota massima dello 0,8%, anzi, sarebbe possibile attraverso deroga aumentarla ed è concessa anche la possibilità di introdurre soglie di esenzione del pagamento dell'addizionale. I comuni hanno la possibilità di modulare molteplici aliquote differenziate fra di loro che si articolano sempre in base agli scaglioni di redditi ed è possibile optare per l'aliquota unica. Noi

per il 2013 e 2014 avremmo proposto l'aliquota unica al massimo allo 0,8% senza alcuna detrazione e l'incasso previsto sarebbe circa 500.000 € Non vogliamo pensare cose strane magari esenzioni, riduzioni sui redditi che vanno fino a circa 9.000 €, ma credo che un minimo sforzo si poteva e doveva fare. La stessa cosa accade per quel che riguarda la TASI. L'altro consiglio vuoi per il lavoro negativo svolto nelle commissioni, abbiamo approvato il regolamento TASI e in quel caso la previsione di incasso di circa 440.000 € farà sì che ci sarà un notevole esborso per le attività commerciali e anche per i fabbricati usati per attività agricole. Ci sentiamo di ribadire che anche in quel caso non sono state previste riduzioni e penso alle famiglie a basso reddito ,ai coltivatori e nessuno sforzo è stato fatto per la TARI che deve garantire la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio . Non abbiamo potuto esaminare il piano finanziario presentato dal gestore un paio di mesi fa e questo è un aspetto grave perché non sappiamo quanto è costato il servizio nel 2013 e se ci sono differenze fra il preventivato e l'incassato. La deliberazione parla dell'elaborazione dei dati forniti e il Sindaco in commissione ci ha detto che non è stata approvata la proposta di modifica delle tariffe presentate dal soggetto gestore che prevedeva un aumento dei costi e alla fine noi prevediamo un costo complessivo di 1.138.000,00 € che ricalca il costo dell'anno 2013 più l'adeguamento ISTAT. Comunque si parla di un aumento di incassi di circa 73.000,00 anche in questo caso la delibera non parla di detrazioni, riduzioni disposte dal comune, oltre quelle che stabilisce la legge. Sull' I.M.U. il gettito stimato è di 860.000 € . Sono state inasprite le aliquote e sono intervenute diverse modifiche legislative . Noi riteniamo che anche quel punto che differenziava gli alloggi locati con quelli non locati potrà sui canoni di locazione incidere.

Tutte queste riflessioni ci portano per quel che ci riguarda a votare contro tutti i punti all'ordine del giorno . Lo facciamo rimarcando il fatto che il consiglio comunale, le commissioni , la città possano essere maggiormente coinvolte in questi processi decisionali. Chiedo se in ogni singolo punto si può intervenire “

IL SINDACO :” E' possibile perché l'argomento deve essere dibattuto con serietà. La situazione dei comuni in questo momento non è sicuramente facile perché si vive un momento di incertezza dovuta dalla normativa. Pensate all'applicazione della IUC ,pensate al fatto che è stata data la possibilità del mese di Settembre per approvare il bilancio. Anche i bambini immaginano che il bilancio deve essere approvato nei primi mesi dell'anno. Si è dato questo termine perché gli enti locali sono in difficoltà e non si riesce a chiudere i bilanci. I dati per chiudere i bilanci ci stanno arrivando in questo mese. A Luglio ci è stato comunicato il fondo dello stato , ad Agosto ci è stato comunicato il taglio Renzi. A settembre è arrivato un ulteriore taglio che non è stato possibile mettere a bilancio. C'è una notevole incertezza anche da parte degli uffici che poi devono prendere in mano la questione. Andando sullo specifico andando su un bilancio di previsione di circa 6.900.000,00 € dallo Stato è arrivato un contributo di 753.000,00 €. Il bilancio di previsione serve per mantenere le nostre scuole, le strutture sociali, le strade ecc. e per mantenere questi servizi al comune di Urbania servono circa 7.000.000,00 di € Si capisce bene che la questione non si regge . Dobbiamo metterci a tavolino, d'accordo con i consiglieri, dato che questo bilancio è stato fatto in emergenza e siamo dovuti andare ad operare una serie di tagli per chiuderlo . Abbiamo fatto circa 200.000,00 di tagli . Noi siamo entrati in carica i primi giorni di giugno e ad oggi i tempi sono stati brevissimi e siamo dovuti andare ad operare su una struttura che era già partita, aveva previsto dei costi e la spesa era avanzata e oltre metà anno abbiamo dovuto operare questi tagli. Ci siamo attivati soprattutto per salvaguardare i servizi cercando di tagliare quello di cui si poteva fare a meno. Abbiamo tagliato la produttività del personale, qualche indennità dei capisettore , le spese postali, e anche cose di cui si

può fare a meno anche se ritenute importanti. Bisogna capire di cosa si può fare a meno e cosa mantenere. Abbiamo mantenuto servizi importanti e qualificanti per la città, come la piscina , servizi sociali, operai, biblioteca, servizi che sono importanti. E' difficile operare facendo delle riduzioni, però è chiaro che in questa situazione si devono fare delle scelte e il prossimo anno la situazione non migliorerà, anzi. Sappiamo benissimo che nel 2015 e 2016 la situazione non migliorerà perché se nel 2010 il fondo statale arrivava a darci 1.700.000,00 di € e copriva la spesa del personale , adesso con poco più di 700.000,00 non riusciamo nemmeno a coprire quello. E' necessario attivare una serie di misure , valutazioni che potremmo affrontare con le quattro commissioni consiliari perché diventa importante la fiscalità dove c'è massima attenzione per l'applicazione di questa . Diventa importante la spesa corrente cercando di ridurla e cercando di tutelare i servizi. Bisognerà avere un controllo accurato della spesa, cercando di mettere però in campo forme di innovazione e gestione delle forniture. Abbiamo accennato, anche nelle riunioni delle commissioni e coi capigruppo , alla possibilità di ricorrere alla esternalizzazione e siamo consapevoli che per far funzionare il sistema ci vorrà tempo e lavorarci . Il fatto che abbiamo dei servizi a gestione diretta ci penalizza per il patto di stabilità sulle spese correnti. Il fondo di solidarietà , paradossalmente, è minore laddove ci sono servizi gestiti direttamente . Abbiamo anche problemi con il patto di stabilità . In alcuni momenti quest'anno abbiamo dovuto bloccare i pagamenti e, nonostante le risorse, non abbiamo potuto spendere e queste sono problemi che il comune avrà anche nei prossimi due anni. E' importante la programmazione degli interventi perché bisogna strutturare bene i servizi a domanda individuale perché questi debbono reggere ,perché mentre l'aliquota IRPEF ,la TASI devono essere utilizzate per mantenere i servizi indivisibili, gli altri si devono reggere con le tariffe dei servizi a domanda individuale che devono tendere al pareggio di gestione. Queste sono situazioni di cui parlare perché con poco più di 700.000,00 € non si arriva da nessuna parte. Tutti si auspicano di poter evitare le tasse ,ma questa è la situazione in cui si trovano la maggior parte dei comuni d'Italia. Quindi se c'è un'attenta riduzione della spesa e se c'è un'attenta valutazione prevedendo queste situazioni potrebbe essere possibile evitare un momento del genere. Bisogna tener conto che parte dell'IMU va allo Stato. “

Il consigliere PAOLONI :” Il dott. Ragnucci mi diceva che il bilancio di previsione va fatto in relazione al Bilancio dell'anno precedente. Si raffronta il consuntivo del 2013 con il previsionale del 2014. A me piace la figura del Revisore che confronta i consuntivi e questo cambia le prospettive

Interviene PAOLONI :” Sul Bilancio preventivo 2014. Dopo due mesi passati a parlare del taglio dei trasferimenti dello Stato per circa 400.000.00€ ci si pone una riflessione: sulla base di documenti consegnati alla minoranza (Relazione della Giunta pag.3) : Spese correnti (Titolo I) differenza rispetto al preventivo 2013 diminuzione di circa 468.000,00 €

-(Relazione del revisore pag.8)- La spesa corrente (Titolo I) confrontando il resoconto 2013/Prev. 2014 sale di circa 56.000,00 € le entrate correnti salgono di 200.000,00 € ma il dato principale che salta all'occhio che le entrate dello Stato (Titolo II) confrontate con il consuntivo sono solo 80.000,00 più basse. Nel costo del personale, previsto in leggero contenimento, è stato stornato il costo del dipendente licenziato ma non abbiamo trovato traccia del potenziale accantonamento per il rischio del reintegro. Ci viene presentato un piano di contenimento dove i maggiori interventi sono sul patrimonio comunale, da troppi anni dimenticato e nell'assistenza domiciliare, quindi in una classe debole. Come poi si sia potuta quantificare questa situazione è molto difficile

da capire visto che il revisore nella relazione del precedente esercizio ha più volte rimarcato che i dati del 2013 ed anche in parte nei precedenti, non erano comparabili in quanto non attendibili.

Le certezze sono queste:

-La TASI gettito dai cittadini urbaniesi stimato in 440.000,00 € di cui 240.000,00 € dalla 1^a casa, entrata straordinaria 160.000,00 € iscritta a bilancio e credo già incassata.

-TARI gettito pari alla spesa senza intervento dell'amministrazione come in anni precedenti ,incremento delle tariffe per i servizi a domanda individuale,a fronte di un dubbio taglio dei trasferimenti dello Stato (dubbio solo l'importo).

La considerazione è che il Bilancio preventivo 2013 di spesa differisce dal consuntivo di circa 700.000,00€ oltre ad una cifra imprecisata in corso di accertamento. Dobbiamo congratularci con gli amministratori per essere riusciti, in tale incertezze, a formulare una proposta per il 2014 ?

Pur negli obblighi imposti dalla scadenze e delle regole fissate dallo Stato non era forse meglio lavorare sui dati consuntivi come ha fatto il revisore ,invece di lanciarsi in previsioni sulla base di preventivi non realistici?

Si contesta quindi la scelta di questa amministrazione di trasferire ,almeno dai dati in nostro possesso, l'intero carico del taglio ai cittadini attraverso le imposte locali, precisando che in periodi di rigore come questi, prima di chiedere sarebbe meglio lavorare sulle risorse interne per dare il buon esempio. E' stato presentato un bilancio in cui si afferma che sono stati fatti tagli per 200.000,00 € Se la base non è attendibile non so come si è fatta la differenza. Mi sembra che sulla relazione del bilancio e i dati forniti del revisore ci sia una differenza enorme.”

IL SINDACO :” I tagli sono fatti sulla reale spesa affrontata. Ci sono delle effettive riduzioni sui capitoli di spesa che stavi osservando. Dove si parla di riduzione spesa per il personale , telefonini, queste sono voci effettive di spesa.

IL Consigliere TALOZZI :”Vorrei fare delle considerazioni. Mi complimento con il consigliere Paoloni che è forte di una preparazione professionale e che ha analizzato in maniera tecnica i dati offerti . L'unica imperfezione è quella sul taglio per assistenza domiciliare che è di 19.000,00 € Per quel che riguarda i tagli nei singoli capitoli di spesa era necessario un confronto, anche perché per fare un raffronto con il 2013 e queste sono voci di piazza, l'incidenza dell'ammancio su quel bilancio è di circa 113.000,00 € Un consiglio comunale a porte chiuse sulla questione avevamo detto che si poteva fare e ancora oggi a distanza di tre mesi ancora non è stato fatto. Noi avremmo la necessità di avere notizie in merito al di là dei segreti istruttori. Bisognerebbe avere i dati per fare dei raffronti. Sui dati inviatici leggiamo che c'è una previsione di aumento di 30.000 € sulla mensa scuola materna . Volevamo capire perché c'è un aumento sui proventi per il Barco di 25.000,00€ , altri aumenti sulle concessione dei loculi cimiteriali , il contributo delle cave è in diminuzione .Forse non è il caso di prendere posizione nei confronti della Regione ,della provincia e cercare di spingere affinché la quota di loro competenza venisse investita in questi territori o, dato la crisi esistente non sarebbe il caso di modificare le norme , ridiscussi gli importi guardando verso le necessità dei comuni. Ci sono cose che non ci piacciono, tipo recuperi aumento e rimborsi per un totale di circa 200.000,00€. La cosa più assurda è che 140.000,00€ dei 200.000,00 sono frutto di un contratto che l'amministrazione stipula con un degente della casa di riposo e, che per la sua aspettativa di vita darà al comune questa somma e rimarrà all'interno della struttura fino alla fine e rimarrà a nostro carico. Non era il caso di articolare l'importo anziché solo per l'esercizio 2014 ? Dal punto di vista finanziario ci sembra poco corretto. Sono previste forti anticipazioni di cassa fino a 4.000.000,00 di

€e questo significa squilibrio per mancanza di risorse.

Nella parte corrente c'è uno squilibrio per 75.500 € che viene azzerato con i permessi per costruire. Si può fare anche se siamo al limite del 75% però si tolgono risorse finanziarie che sarebbero utili per altri interventi tipo manutenzioni stradali, verde, ecc. Come Comune abbiamo l'abitudine di saldare le spese correnti con entrate straordinarie e questo non può durare. I proventi dei beni dell'ente sono modesti soprattutto se paragonati ai servizi offerti e bisognerebbe fare meglio. Sui servizi a domanda individuale rileviamo che alcuni hanno percentuale di copertura irrisoria (Biblioteca, mediateca, teatro) ce ne sono altri che vanno oltre il 90% come la Casa di Riposo, dove in piazza si vocifera che sono aumentate le rette. Si spera che si faccia una riflessione molto ampia sulla spesa che caratterizza il bilancio in virtù di poter salvare i numerosi servizi che abbiamo. Nei numeri del bilancio abbiamo trovato dati che ci hanno sconcertato . Il comune ha detto che si sono stati tagli per 430.000,00€ ma circa 290.000,00 € non sono più dovuti allo stato per il fondo di solidarietà, i tagli sono inferiori. La spesa per beni e servizi dovrebbe essere maggiormente tagliata perché è in linea con quella del 2013. Ultima cosa sono le raccomandazioni del Revisore che abbiamo notato. Lo stesso ci dice che dobbiamo verificare l'onere relativo alla copertura del posto di responsabile del servizio assetto del territorio (Atto GM 47/2014) e il revisore segnala che c'è la mancata copertura. Un'altra cosa segnalata è di considerare la riprogrammazione di medio periodo del bilancio pluriennale in quanto si è ipotizzato che la Regione contribuisca sul miglioramento degli obiettivi con importi consistenti. 230.000,00 € nel 2015 e 400.000,00 € nel 2016. Al momento non sono da mettere a previsione. L'altro documento che approviamo è il piano di valorizzazione e dismissione degli immobili. Il Comune non ha immobili da cedere per cui il piano triennale non viene redatto. E' vero che non ci sono immobili da cedere però suggerirei di valorizzare il patrimonio e quindi potrebbe ci potrebbe essere un riequilibrio finanziario e, saremmo dell'avviso, che in tempi brevi una commissione trasversale prenda coscienza del patrimonio complessivo del comune , da un'attenta analisi ottimizziamo le rendite ,ovvero si potrebbe fare di più non come entrate per il comune ma in termini di investimento per la città., per esempio l'area del Barco. Oggi abbiamo un soggetto che non sappiamo chi sia e speriamo che il presidente convochi in fretta questa commissione per capire cosa succede al Barco , abbiamo un soggetto che gestisce i campi da tennis , un soggetto che gestisce l'area ristorazione e riteniamo che su un progetto che vola alto potremmo intercettare canali finanziari privati che potrebbe significare minori costi nelle strutture che abbiamo in quell' area e potenzialità occupazionali forti, visto il momento di crisi. Questo è uno stimolo per il dibattito da trattare in consiglio, nelle commissioni per i prossimi mesi.”

Interviene l'Assessore BELLOCCHI :” Il Sindaco ha fatto una relazione trasparente e sincera per quel che riguarda la situazione economica del comune di Urbania. Vorrei evidenziare il fatto che arrivare a Settembre ad approvare il Bilancio è una cosa anomala ,perché in anni passati in questo periodo si approvava il consuntivo. Le comunicazioni per i tagli sono arrivate il 2 settembre e bisogna rispettare il Patto di Stabilità. Una delle prime cose fatte quando ci siamo insediati tre mesi fa è stata quello di mettere subito mano al bilancio. I primi dati comunicati mi hanno lasciato perplesso e non ci volevo credere anche per gli anni trascorsi .Questa situazione è grave non per le spese fatte ma soprattutto per i tagli. Gli sforzi principali fatti in questi tre mesi sono stati soprattutto per riequilibrare il bilancio . I tagli citati dai consiglieri Talozzi e Paoloni sono stati fatti prendendo capitolo per capitolo per capire se fino a fine anno ci sarebbero state risorse necessarie. Poi il pensiero successivo è stato quello di poter mantenere tutti i servizi che il comune ha offerto fino adesso. Bisognerebbe capire qual

è il nucleo essenziale di un servizio , perché negli anni c'è stata la possibilità di aggiungere migliorie e che lo ha reso migliore e che in alcuni casi va ripensato come la casa di riposo o il servizio primavera. Bisogna dare atto che per quanto mi riguarda personalmente vorrei fare un ringraziamento al Ragioniere Ragnucci perché quest'anno si è dedicato anima e corpo alla possibilità di riequilibrare questo bilancio , cercando di fare entrare l'amministrazione comunale nei meccanismi e le dinamiche di un bilancio . Ringrazio anche il revisore dei conti Braccioni perché aveva la possibilità di segnalare alcune situazioni e non ha svolto la funzione del ruolo di censore , ma è stato collaborativo con l'amministrazione comunale comprendendo la situazione grave in cui si vive e ha trovato insieme al ragioniere la possibilità di riequilibrare il bilancio rispettando il Patto di Stabilità. Questo è un bilancio che ha avuto la possibilità di mantenere il 99% dei servizi. C'è una maggiore spesa, ci sono delle entrate ritoccate certo, però per molte famiglie sarà importante sapere che questi servizi ci sono e, dato che non tutti possono rispondere alle tariffe previste dal servizio di domanda individuale, come sempre il senso di solidarietà potrà dare la possibilità di proseguire nella manutenzione del servizio. Per il futuro c'è una riflessione importante la sta affrontando la comunità montana con l' unione montana . Nel consiglio comunale di ottobre saremo chiamati a decidere il futuro dell'ente di cui ne facciamo parte e i Sindaci stanno studiando il modo migliore per poter unirsi e qual è la forma giuridica migliore da dare . Questa sarà la volontà di poter fare l'unione dei servizi anche perdendo talvolta il senso di sovranità . Per ora non abbiamo grandi certezze però in futuro c'è la volontà e l'aspirazione di poter formare un unione montana che sia giustamente a servizio dei cittadini e che possa sopperire alle lacune e i limiti che la normativa nazionale impone ai singoli comuni. Non dico altro e non è il caso di analizzare singolarmente tutti i capitoli di bilancio perché si potrebbero interpretare in modo personale e, considerando il fatto che il bilancio è un documento tecnico e alla fine i conti tornano . Dico solo che questa amministrazione ha dovuto adottare dei sistemi drastici per poter far quadrare i conti. Poi si possono fare critiche o apportare correzioni, però il Sindaco ha fatto aperture dando la possibilità di collaborare.”

TALOZZI :”Solo una cosa riferendomi a quanto detto dall'assessore Bellocchi sul ruolo futuro dei territori. Lo stesso ha detto che a fine mese saremo chiamati a decidere le sorti. Io dico che non è possibile che i sindaci accelerino questa problematica senza il confronto con i consigli comunali. Il rischio è che se fra qualche anno ci saranno cambiamenti nelle amministrazioni , questi faranno le controriforme? Il nostro sindaco con altri della zona sono andati a vedere un modello emiliano-romagnolo però se queste esperienze vengono allargate a tutti i gruppi consiliari si potrebbe arrivare alla fine di ottobre con un documento condiviso su queste riforme e questo bisogna costruirlo in più tappe. Vorremmo evitare il fatto che si approvi un documento senza il coinvolgimento delle forze politiche e costretti ad accettarlo. C'è la possibilità che la discussione possa essere allargata ai consigli comunali. Un consigliere di Mercatello sul Metauro contesta il fatto che i sindaci siano il solo punto di riferimento . Lo spunto dato dall'assessore Bellocchi lo accetto per dare la possibilità all'amministrazione comunale di coinvolgere magari con una commissione per poter lavorare a ranghi serrati perché queste riforme siano condivise da tutte le forze politiche presenti nei consigli comunali.”

PAOLONI :” L'assessore Bellocchi è un avvocato e la dialettica è il suo pane quotidiano. La minoranza voleva rappresentare una lettura diversa dei numeri. L'assessore ha fatto una conclusione emblematica e cioè chi ha l'onere di decidere poi decide. La nostra considerazione non è sulle conclusioni che la giunta ha scelto di fare

ma è per portare a conoscenza dei cittadini . Tutte le cose possono essere condivisibili. Non condivido questo tipo di scelta e non condivido questo tipo di impianto. Ho partecipato a tutte le commissioni di bilancio e in qualche modo abbiamo avuto modo di discutere, anche se non c'è stato qualche volta il tempo per problemi anche tecnici, e a volte le relazioni dei revisori sarà bene che ci pensiamo prima di adottare certi tipi di decisioni.”

IL SINDACO :” Vorrei ribadire che il patto di stabilità può diventare un ostacolo. Se non arrivano strumenti statali o dalla Regione andremo in difficoltà . Sui servizi a domanda individuale dobbiamo andare a pareggio. Non è possibile avere dei servizi con copertura molto bassa a meno che non siano servizi alla persona. Per quel che riguarda gli oneri di urbanizzazione c'è stata una diminuzione e una parte vanno direttamente in conto capitale e sono d'accordo che tutte quelle entrate che sono straordinarie vadano usati per interventi urgenti. Sono d'accordo di fare un'analisi dettagliata della spesa cercando di diminuirla. Sull'unione dei comuni la Regione Marche con la L.R. 35 ha istituito l'unione dei comuni montani ed entro il 31 ottobre i comuni devono decidere se aderire o no e dal 31 gennaio 2015 partirà questa unione. Abbiamo fatto diverse riunioni e siamo andati anche a vedere dal vivo ma l'unione dei comuni non è regolata da una legge regionale ma solo dal D.L.vo 267/2000 cioè una normativa nazionale con un vincolo della Legge regionale. Questo vincolo ci permetterà di avere quei finanziamenti che la comunità montana ha. Ci sarebbe questa trasformazione in unione dei comuni e col tempo arrivare anche a delle fusioni. Penso che se ne possa parlare in commissione dell'argomento. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.33 del 30/07/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.47 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato sul portale del federalismo;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'**abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della **TARES** ;

VISTO l'articolo 4 comma 12 quater del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), convertito nella legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89; che ha modificato l'art. 1, comma 688 della legge 27/12/2013 n. 147

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" in riferimento alla componente TASI, pubblicato anch'esso sul Portale del federalismo fiscale;

RAVVISATA la necessità di adottare il **Regolamento IUC che disciplina le ulteriori componenti IMU e TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI,;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2014 dal Decr. Min. Interno del 29 aprile 2014.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore Programmazione Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei conti ai sensi dell'art 239 del T.U.E.L.

Con n.____ voti

D E L I B E R A

- 1.** Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2.** Di adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e recependo la disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

3. Di dare atto che il Regolamento approvato integra anche lo stralcio del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con precedente deliberazione n. 45 del 09/09/2014;
4. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. voti favorevoli

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU”

(Imposta Municipale Unica)

INDICE

<u>ARTICOLO 1 OGGETTO</u>	18
<u>ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</u>	18
<u>ARTICOLO 3 ESENZIONI</u>	18
<u>ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA</u>	19
<u>ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE</u>	19
<u>ARTICOLO 6 SOGGETTI ATTIVI</u>	19
<u>ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI</u>	20
<u>ARTICOLO 8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO</u>	21
<u>ARTICOLO 9 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE</u>	21
<u>ARTICOLO 10 RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO</u>	23
<u>ARTICOLO 11 AREA FABBRICABILE</u>	24
<u>ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI</u>	24
<u>ARTICOLO 13 DECORRENZA</u>	25
<u>ARTICOLO 14 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO</u>	25
<u>ARTICOLO 15 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI</u>	26
<u>ARTICOLO 16 VERSAMENTI</u>	27
<u>ARTICOLO 17 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</u>	28
<u>ARTICOLO 18 RIMBORSI</u>	29
<u>ARTICOLO 19 SANZIONI ED INTERESSI</u>	29
<u>ARTICOLO 20 CONTENZIOSO</u>	29
<u>ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</u>	30
<u>ARTICOLO 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	30
<u>ARTICOLO 23 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI</u>	30
<u>ARTICOLO 24 RINVIO</u>	31
<u>ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE</u>	32

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la Legge 27/12/2013 n.147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992;
4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 6 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel nel territorio comunale viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..

8. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma ed hanno decorrenza dalla data nella quale è presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista.

ARTICOLO 10

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento :
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere c) e d), del D.P.R. 380 del 06 giugno 2001;

Si ritengono inabitabili i fabbricati completamente sprovvisti di servizi igienici e di impianti tecnologici essenziali (riscaldamento/idrico/elettrico);
3. Per le ragioni sopra espresse l'immobile deve risultare non utilizzato e non utilizzabile.
4. L'ufficio tecnico comunale potrà procedere in qualsiasi momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili dichiarati inagibili/inabitabili e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l'imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.
5. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza

dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 11 AREA FABBRICABILE

1. Definizione: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
2. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti
4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ARTICOLO 13 DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 14 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

ARTICOLO 15

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:
 - a) dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo;
 - b) ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito da lavoro.
 - c) risulti essere soggetto passivo per almeno il 50% dell'area;
3. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
6. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
7. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

ARTICOLO 16 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
9. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

ARTICOLO 17

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente, in stretta relazione con il piano dettagliato degli obiettivi generali dell'ente gli orientamenti delle azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi,

ARTICOLO 18 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

ARTICOLO 19 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 20 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 23 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota

rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
6. In caso di un versamento Imu/Tasi a favore del comune non dovuto e qualora il contribuente sia debitore di un ammontare eguale o superiore di imposta Tasi/Imu si procederà d'ufficio alla imputazione del versamento effettuato al tributo corretto.

ARTICOLO 24 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

ARTICOLO 25
ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.**

OMISSIS